

CONVEZIONE-TIPO IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
Marzo 2011

Presentazione

Il presente documento racchiude i risultati di un apposito studio svolto dalla Commissione nazionale di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.) in tema di convenzione-tipo, prevista dall'art. 161, comma 4, lett. c), d. lgs. 152/2006 e s.m.i., regolante i rapporti tra Autorità d'ambito e Gestore del servizio idrico integrato (di seguito SII).

Per l'espletamento di tale compito la Commissione ha istituito un apposito Gruppo di lavoro (costituito con esperti provenienti da Istituzioni interessate), che ha utilizzato come base un Rapporto, commissionato dal Co.N.Vi.R.I. e dall'ANEA, sulle convenzioni di gestione in essere e che aveva evidenziato elementi di criticità del sistema.

Tale lavoro ha consentito una prima stesura di una ipotesi di schema di convenzione tipo, finalizzato a dare più completezza e certezza ai rapporti giuridici tra l'Ente affidante il servizio ed il gestore dello stesso, per una più efficace tutela dell'utente.

Esso inoltre, anche sulla base dei primi contributi pervenuti da Enti Finanziatori (ABI, BEI e Cassa Depositi e Prestiti), dedica particolare attenzione alla possibile adozione di norme che agevolino la concessione dei finanziamenti, necessari alle attuazioni dei piani d'investimento e quindi al rilancio del settore.

Scopo del presente documento è fornire una base descrittiva delle possibili clausole negoziali al fine di sollecitare i contributi partecipativi del pubblico, in primis Regioni, Autorità d'ambito, Gestori e Associazioni di Consumatori.

Per favorire la consultazione, il documento fornisce alcuni "spunti" sulle questioni ritenute di maggior rilevanza, senza che ciò costituisca limite a contributi su altre questioni.

Raccolte ed esaminate le osservazioni, la Commissione, come previsto dalla normativa vigente, concluderà il procedimento di propria competenza predisponendo una convenzione-tipo da trasmettere, per l'adozione finale, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che provvederà ad adattarlo sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

INDICE

1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	1
2.	LA GENESI DEL RAPPORTO CONVENZIONALE	2
3.	DEFINIZIONI	2
4.	OGGETTO DELLA CONVENZIONE	4
5.	OBBLIGHI DELLE PARTI.....	6
6.	PIANO D’AMBITO E STRUMENTI DI ATTUAZIONE	7
7.	DOTAZIONI DEL GESTORE.....	9
8.	CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	10
8.1	Corrispettivo del servizio.....	10
8.2	Attività non ricomprese nel SII	11
8.3	Attività del SII non regolate.....	12
8.4	Equilibrio economico finanziario.....	12
9.	REVISIONI DEL PIANO D’AMBITO E DELLA TARIFFA	14
9.1	Revisione ordinaria.....	14
9.2	Revisione straordinaria	15
9.3	Modalità delle Revisioni	16
10.	CONTROLLO E SANZIONI IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI.....	17
11.	PENALI E PREMIALITÀ INERENTI LE ATTIVITÀ GESTIONALI.....	19
11.1	Indicatori	19
11.2	Indicatori di Piano d’Ambito.....	19
12.	FORME E MODALITÀ DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE	21
12.1	Condizioni di risoluzione per fatto del Gestore	21
12.2	Clausola risolutiva espressa.....	22
12.3	Cause di forza maggiore	23
12.4	Recesso.....	23
12.5	Revoca	23
12.6	Continuità del servizio dopo la scadenza	23
13.	GARANZIE	23
14.	ULTERIORI DISPOSIZIONI E RELATIVE SANZIONI	24
14.1	Controllo degli scarichi in pubblica fognatura	24

14.2	Carta del Servizio idrico integrato	24
14.3	Regolamento del Servizio idrico integrato	24
14.4	Manuale della Sicurezza	25
14.5	Sistema della qualità e relativo Manuale	25
14.6	Piano di Emergenza	25
14.7	Piano di Prevenzione dell’Emergenza Idrica	25
14.8	Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite	26
14.9	Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio	27
14.10	Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie.....	27

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 161, comma 4, lett. c), d. lgs. 152/2006 e s.m.i. (di seguito "Codice dell'ambiente") attribuisce alla Commissione nazionale di vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.) il compito – in precedenza spettante, ai sensi della legge 36/94, alle singole Regioni – di predisporre "con delibera" una o più convenzioni tipo di cui all'art. 151, e di trasmetterla al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la adotta con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si passa, quindi, dalla situazione in cui sono vigenti e costituiscono riferimento per i "contratti di servizio" le Convenzioni tipo adottate da ciascuna Regione a quella di una o più Convenzioni tipo nazionali che costituiranno riferimento unitario per tutti gli Ambiti Territoriali Ottimali del Paese.

Sulla spettanza del potere alla Commissione si è recentemente pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza 17 novembre 2010, n. 325, secondo cui *"la disciplina del servizio idrico integrato va ascritta alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie «tutela della concorrenza» e «tutela dell'ambiente» (sentenza n. 246 del 2009) e, pertanto, è inibito alle Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione è intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una disciplina che si pone in contrasto con quella statale, in quanto attribuisce alla Giunta regionale una serie di competenze amministrative spettanti – come invece dispongono le norme interposte evocate dal ricorrente – al COVIRI (ora CONVIRI). Risulta così violato l'evocato parametro costituzionale, che riserva allo Stato la competenza legislativa nella materia «tutela dell'ambiente» (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.)"*.

La Corte ha in tal modo risolto anche il conflitto apparente tra l'art. 151, che sembrava riservare la competenza sulla convenzione-tipo alla Regione (comma 2) ed il citato art. 161 (la Difesa erariale ha sostenuto che il comma 4, lett. c, del nuovo testo dell'art. 161 dello stesso decreto legislativo ha «tacitamente abrogato» l'art. 151).

L'art. 151, comma 2, indica i **contenuti minimi** che devono prevedere le convenzioni-tipo; in particolare: "a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) la durata dell'affidamento, non superiore comunque a trenta anni; c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; d) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità d'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; f) l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti; g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi; h) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'articolo 165; i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità d'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento; l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima; m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in

condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; p) le modalità di rendicontazione delle attività del gestore”.

Il comma 3 precisa che “Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2”.

La modifica della convenzione in essere comporta l'avvio della procedura straordinaria come disciplinata dalla Convenzione – tipo.

La Commissione ha scelto di predisporre un **unico testo**, senza distinguere in relazione alle diverse modalità di affidamento della gestione (affidamento a privati previa gara, società mista, in house) sul presupposto che la gestione del servizio idrico integrato debba seguire un unico modello, **uniforme e standardizzato su tutto il territorio nazionale**, rimanendo “neutra” la forma di affidamento rispetto alle modalità di svolgimento del servizio.

In merito al contenuto della convenzione-tipo si ritiene che essa debba contenere i **contenuti minimi inderogabili, riservando alle Autorità d'ambito il potere di introdurre clausole ulteriori, purché non in contrasto con quelle contenute nella prima.**

2. LA GENESI DEL RAPPORTO CONVENZIONALE

Le forme di affidamento del SII sono quelle previste dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, testo vigente in seguito alle ulteriori modifiche introdotte dall'articolo 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, specificabili – nelle parte non già direttamente regolamentata dalla normativa primaria e dal DPR n 168 del 2010 – con il DM di cui all'art. 150, comma 2, del D.lgs. n. 152 del 2006.

Il regime transitorio è disciplinato dal comma 8 dell'art. 23 bis in relazione alla natura dell'affidamento. Completa il quadro il Regolamento attuativo adottato con il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168.

Nelle premesse della convenzione di gestione, di cui costituiscono parte integrante, devono essere richiamati, in forma sintetica, almeno i riferimenti alla legislazione statale e regionale in materia di gestione del SII, il provvedimento dell'Autorità relativo alla scelta della forma di affidamento, il provvedimento/i provvedimenti con cui è stato individuato il Gestore.

3. DEFINIZIONI

Trattandosi di un rapporto di natura convenzionale assumono particolare importanza le “definizioni”, che assolvono a una duplice funzione: a) maggiore chiarezza della terminologia usata, allo scopo di favorire l'univocità di significato delle espressioni concettuali adoperate; b) delimitazione degli oggetti disciplinati.

Alcune definizioni sono tratte direttamente dal Codice dell'ambiente, altre sono mutate dalla normativa tecnica e dalle prassi di settore.

Rientrano nella prima categoria:

Allacciamento: la tubazione che collega la rete di acquedotto o di fognatura al punto di consegna secondo negli standard tecnici fissati dall'Autorità d'ambito.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO): area territoriale definita dalle Regioni secondo le disposizioni previste dall'Art. 147, comma 1 e 2, del D.Lgs. 152/06.

Autorità competente (Autorità): soggetto giuridico individuato, per costituito in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente Regione, come abilitato all'esercizio delle competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Commissione: Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, istituita dall'Art. 9 bis della Legge 24 giugno 2009, n. 76l.

Equilibrio Economico e Finanziario: il contemporaneo mantenimento, per tutta la durata dell'affidamento, degli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria relativi alla gestione del s.i.i., entro le soglie di variazione specificate nel Piano Economico e Finanziario del Piano d'ambito.

Gestore: il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in base alla convenzione di gestione.

Metodo Normalizzato: il Metodo per che definisce le componenti di costo e determina i ricavi e la tariffa del servizio idrico integrato, approvato ai sensi dell'Art. 154, comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Modello Economico Finanziario (MEF): rappresentazione logico-matematica, predisposta anche con l'ausilio di strumenti informatici, dell'andamento economico e finanziario compresa l'analisi dei flussi della gestione del s.i.i., come condivisa tra l'Autorità e il Gestore nel rispetto del Metodo normalizzato e delle disposizioni della presente Convenzione, corredata da un insieme di input comprendenti i parametri strutturali e le condizioni di base concordate tra le parti, inclusi gli obiettivi e i livelli di qualità del servizio, di volta in volta aggiornato in base all'evoluzione di tali parametri e condizioni.

Piano di Ambito: documento di pianificazione e programmazione, unico per ciascun ATO, previsto dall'Art. 149 del D.Lgs. 152/06 Legislativo 152/2006.

Rifiuti liquidi: i rifiuti liquidi conferiti agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ai sensi dell'Art. 110 del D.Lgs. 152/06.

Rientrano nella seconda:

Piano Operativo Pluriennale (POP): strumento di attuazione del Piano di Ambito della durata pari a un periodo regolatorio determinato dal Metodo Normalizzato.

Servizio idrico integrato (s.i.i.): il servizio di cui all'Art. 141, comma 2 del D.Lgs. 152/06, costituito da:

- Servizio di acquedotto: servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi domestici e usi non domestici,
- Servizio di fognatura: servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.

- Servizio di depurazione acque reflue: servizio di trattamento presso gli impianti di depurazione di tutte le acque reflue domestiche e industriali scaricate in pubblica fognatura.

SIVIRI: Sistema Informativo per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, approvato con Delibera della Commissione n. 17 del 16 dicembre 2009.

Utente: il titolare di contratto di somministrazione, per uso privato o pubblico, con o senza corresponsione di tariffa.

Volume fatturato: il volume complessivo di acqua fatturato in ciascun anno agli utenti

Attività del s.i.i. regolate: sono i servizi di Acquedotto, Fognatura e depurazione civile, come regolate dal Metodo Normalizzato.

Attività del s.i.i. non regolate: le seguenti attività ricomprese nel s.i.i. non regolate dal Metodo normalizzato, il cui prezzo è comunque fissato dall'Amministrazione rispettivamente competente:

- a) Fognatura e depurazione di acque reflue industriali convogliate in pubblica fognatura;

Vendita di acqua all'ingrosso e vendita di acqua non potabile;

- b) Vendita di acqua ad uso industriale solo se servita esclusivamente attraverso le reti idriche per uso civile;
- c) Servizi accessori erogati all'utenza (voltura utenza, riapertura contatore, diritto di chiamata, prova di taratura contatore ed altre prestazioni simili).

Attività non ricomprese nel s.i.i.:

- a) allacciamenti;
- b) trattamento rifiuti liquidi;
- c) gestione delle acque meteoriche;
- d) pulizia e manutenzione delle caditoie stradali;
- e) vendita di servizi a terzi (tra cui laboratorio, fatturazione engineering, lettura contatori, ecc.);
- f) utilizzo delle infrastrutture per attività di cablaggio televisivo, antenne, Umts;
- g) Altre attività.

Spunti per la consultazione

Vi sono altre definizioni appartenenti alle categorie sopra elencate che sarebbe opportuno inserire? In relazione alla nozione di allacciamento, è necessario adottare una definizione maggiormente tecnica? Quale?

4. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

È opportuno che le clausole negoziali che delimitano l'ambito oggettivo della convenzione precisino:

- a) che il SII è affidato "in via esclusiva" al Gestore;
- b) che la gestione deve essere svolta nell'interesse degli utenti secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. I rapporti tra il Gestore e i singoli utenti sono regolati da un contratto di utenza predisposto dal Gestore e

approvato dall’Autorità, la quale verifica altresì il rispetto dei principi e dei contenuti fissati nella Carta del SII e nel Regolamento del SII;

- c) i servizi oggetto dell’affidamento nell’ambito della nozione di servizio idrico integrato, tenendo conto dell’art. 156 del Codice dell’ambiente che così dispone: *“1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione. 2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione”*.
- d) che i servizi oggetto della convenzione sono servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e costituiscono attività di pubblico interesse;
- e) che la gestione è delimitata dal punto di vista spaziale dall’ambito territoriale ottimale (ATO) determinato dalla Regione, oggetto di apposita perimetrazione da allegare alla Convenzione, tenendo conto che ai sensi dell’art. 148, comma 5, Codice dell’ambiente, *“Ferma restando la partecipazione obbligatoria all’Autorità d’ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l’adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato e’ facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l’intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d’ambito”*.
- f) che in caso di modifica della delimitazione dell’ATO di riferimento nelle forme previste dalla legge, viene modificato conseguentemente il perimetro di erogazione del servizio. Nelle more della conclusione del procedimento di revisione straordinaria, che viene attivato d’ufficio dall’Autorità, il Gestore titolare della convenzione garantisce la prosecuzione del servizio.
- g) la durata dell’affidamento.

La cessione o sub concessione è vietata, pena l’immediata risoluzione della Convenzione, con conseguente escussione delle garanzie prestate al momento dell’affidamento, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il Gestore può assumere e gestire **ulteriori servizi pubblici** diversi da quelli ricompresi nel SII nel rispetto della normativa vigente, previo consenso dell’Autorità, che si pronuncia sulla compatibilità entro un termine definito.

Spunti per la consultazione

Ai fini del giudizio sulla compatibilità si ritiene che l'amministrazione debba verificare le seguenti circostanze:

1. la contabilità separata delle gestioni
2. i rischi di compromissione economico-finanziaria del S.I.I.
3. la funzionalità del S.I.I. in seguito all'uso promiscuo
4. le risorse dedicate

Si ritiene possibile prevedere il pagamento di un prezzo per l'utilizzo dell'azienda del SII per contenere le tariffe?

5. OBBLIGHI DELLE PARTI

Attraverso la stipula della convenzione, il Gestore assume i seguenti obblighi:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti, previsti dal Piano d'Ambito e assunti dalla Convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'Autorità, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio sulla base della normativa vigente;
- d) provvedere alla redazione ed attuazione del POP;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'Art. 165, D.Lgs. 152/2006;
- f) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- g) dare tempestiva comunicazione all'Autorità del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
- h) restituire all'Autorità, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- i) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- j) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni previste dalla Convenzione;
- k) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla Convenzione;
- l) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione secondo le modalità stabilite dalla Convenzione;
- m) proseguire nella gestione del s.i.i. fino al subentro del nuovo Gestore;
- n) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione;
- o) assoggettarsi alle linee guida e alle norme regolamentari approvate dall'Autorità e dalla Commissione, assumendone gli adempimenti conseguenti, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

- p) corrispondere l'indennizzo al gestore uscente nelle forme e nei tempi definiti dall'Autorità. L'Autorità si obbliga, allo scopo di garantire l'efficiente continuità nell'erogazione del servizio, a:
- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto gestore almeno un anno prima della scadenza naturale della Convenzione e nel caso di cessazione anticipata entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) individuare con gli atti che dispongono i nuovi affidamenti l'importo esatto dell'indennizzo, l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante e la prestazione da parte di quest'ultimo di una garanzia a prima richiesta.

Alternativa

Prevedere una clausola sospensiva del nuovo affidamento fino al pagamento dell'indennizzo.

Spunti per la consultazione

Sono individuabili altre forme di garanzia del debito? Considerare inoltre che il Gestore, in seguito alla cessazione naturale o anticipata dell'affidamento, è tenuto a svolgere la sola gestione ordinaria, senza nuovi investimenti e continuando a percepire la tariffa per intero. I maggiori introiti della tariffa vanno così a ridurre il debito. In questo modo si disciplina il rischio connesso al mancato e/o ritardato nuovo affidamento (anche derivante da possibili contenziosi). Il rischio contenzioso è inoltre temperato dall'applicazione alle concessioni della Parte IV del Codice dei contratti (art. 30, comma 7, d. lgs. 163/2006). Le disposizioni della lett. b) disciplinano il rischio connesso al mancato pagamento del gestore subentrante. Aggiungasi che il mancato pagamento dell'indennizzo nei termini fissati costituisce causa di risoluzione della contratto.

- c) Trasmettere tempestivamente il Piano d'Ambito e i suoi aggiornamenti, ovvero le revisioni ordinaria e straordinaria, alla Commissione, ai fini della verifica di cui all'art 161 D.Lgs, 152/06, nelle forme e modalità fissate dalla Commissione;
- d) adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando gli atti necessari per consentirne l'attuazione da parte del Gestore;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

6. PIANO D'AMBITO E STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione, si vincola all'attuazione del Piano d'ambito (allegato) ed assume gli obblighi che ne derivano in materia di realizzazione degli obiettivi di qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di investimenti e di tariffe da applicare all'utenza.

L'esame delle convenzioni di gestione esistenti ha evidenziato la prassi molto diffusa di prevedere strumenti operativi di attuazione del Piano d'ambito sul modello dei piani triennali delle opere pubbliche. Appare al riguardo opportuno assicurare su tutto il territorio nazionale l'uso di uno

strumento attuativo del Piano d'ambito, che potrebbe essere anche richiesto in fase di gara per l'affidamento del servizio, disciplinandone i contenuti ed il procedimento di adozione nei termini che seguono.

Il Piano d'Ambito è di conseguenza attuato con successivi Programmi Operativi Pluriennali (di seguito POP), ciascuno della durata di un periodo regolatorio determinato dal Metodo Normalizzato. Il POP specifica gli obiettivi intermedi da raggiungere in ciascun periodo regolatorio, garantendo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano d'Ambito, fermo restando l'equilibrio economico e finanziario della gestione del Piano d'Ambito.

Il POP individua gli interventi da realizzare nel periodo regolatorio ed il cronoprogramma relativo alla loro realizzazione, tenendo conto degli interventi realizzati nel precedente periodo regolatorio.

Ai fini della predisposizione del POP, l'Autorità trasmette al Gestore, entro la data del 30 giugno dell'ultimo anno del periodo regolatorio un documento sulle priorità del successivo periodo regolatorio, contenente gli obiettivi di prestazione che il Gestore è tenuto a raggiungere in tale periodo. Il Gestore predispose e trasmette all'Autorità la proposta di POP entro la data del 30 settembre dello stesso anno. L'Autorità verifica la conformità della proposta di POP ai vincoli programmatici e finanziari del Piano d'Ambito e alle priorità preventivamente espresse entro il termine massimo di 90 giorni dalla data del suo ricevimento, trascorsi i quali la proposta del Gestore si intende approvata. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta, qualora l'Autorità, entro il suddetto termine, formuli osservazioni o richieda integrazioni documentali, alle quali il Gestore deve rispondere ed ottemperare entro i successivi quindici giorni. L'Autorità conclude in ogni caso il procedimento di approvazione del POP entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del periodo regolatorio.

Per la verificata impossibilità di realizzare una o più opere previste nel POP il Gestore può presentare all'Autorità una motivata proposta di variante che non comporti variazione di spesa. Entro i successivi 30 giorni l'Autorità verifica i presupposti della proposta, trascorsi i quali la proposta si intende comunque approvata. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta, qualora l'Autorità, entro il medesimo termine, formuli osservazioni o richieda integrazioni documentali, alle quali il Gestore deve rispondere ed ottemperare entro i successivi quindici giorni.

Entro la data del 30 aprile di ogni anno, il gestore trasmette all'Autorità la rendicontazione dello stato di avanzamento degli interventi previsti nel POP.

L'art. 157 del Codice dell'ambiente consente agli Enti locali di realizzare direttamente le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'ambito reso dall'Autorità e a seguito di convenzione con il Gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. È opportuno, pertanto, individuare nella convenzione-tipo i contenuti della convenzione tra l'Ente locale ed il Gestore, in particolare:

- a) tempi, modalità e condizioni per l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle opere al Gestore;
- b) la verifica in contraddittorio dello stato di funzionamento delle opere.

Ai fini del coordinamento con la programmazione del SII si ritiene di prevedere che le opere realizzate dall'Ente locale entrino a far parte dei cespiti in uso al Gestore e debbano essere gestite alle condizioni stabilite dalla Convenzione e ricomprese nella disciplina programmatica e finanziaria del Piano d'Ambito con la sua prima revisione ordinaria.

7. DOTAZIONI DEL GESTORE

Le infrastrutture idriche, facenti parte del demanio ai sensi dell'art. 143 del Codice dell'ambiente, costituiscono i beni strumentali per la gestione del SII.

Pertanto, individuate nel loro stato di consistenza e funzionamento nella Ricognizione che, ai sensi dell'art. 149, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m., è parte del Piano d'Ambito, sono affidate dall'Autorità al Gestore in concessione d'uso gratuita per tutta la durata della Convenzione. Il Gestore ne assume gli oneri e subentra nei relativi obblighi, ne cura gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la loro conservazione ed il loro migliore funzionamento e assume ogni responsabilità per eventuali danni riconducibili alle medesime.

La proprietà delle nuove opere, dei nuovi impianti e delle nuove infrastrutture idriche, realizzate dal Gestore in attuazione del Piano d'Ambito, ferma restando la concessione d'uso gratuita, è trasferita ai Comuni competenti all'esito del collaudo previsto dalla vigente legislazione.

Alternativa

Le infrastrutture idriche realizzate in corso di gestione sono trasferite agli Enti locali al momento della cessazione per qualsiasi motivo della convenzione.

Spunti per la consultazione

Solitamente, nelle ipotesi di costruzione e gestione, la proprietà viene trasferita al momento della cessazione della concessione. L'ipotesi del trasferimento al momento in cui si perfeziona la fase di costruzione (collaudo) è ispirata da un'esigenza di chiarezza in merito al trasferimento della proprietà. Fermo restando che il Gestore continua a percepire l'ammortamento e la remunerazione del capitale investito, e che ha diritto all'indennizzo alla cessazione della concessione per i beni non ammortizzati, vi sono controindicazioni a tale previsione sulla base dei principi contabili?

L'Autorità, in contraddittorio con il Gestore, cura il perfezionamento dell'atto di Ricognizione di cui all'art. 149, comma 2, d. lgs. 152/2006, finalizzata alla verifica dello stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture

In applicazione di tale disposizione si ritiene di prevedere un doppio termine: sei mesi per tutte le opere ad eccezione delle reti per le quali il termine è elevato a 1 anno.

Se la verifica della ricognizione mette in evidenza una situazione di squilibrio (come definito nella convenzione-tipo), tale comunque da non costituire un completo stravolgimento delle condizioni iniziali della procedura di gara o dell'affidamento, l'Autorità avvia il procedimento della revisione straordinaria.

Il Gestore segnala all'Autorità eventuali irregolarità nell'erogazione del servizio che dovessero emergere nel corso della verifica delle infrastrutture, assumendo l'obbligo di intraprendere ogni iniziativa per la loro eliminazione in conformità alle prescrizioni dell'Autorità.

Spunti per la consultazione

L'art. 151, comma 1, lett. l), del Codice dell'ambiente, dispone che la convenzione-tipo deve prevedere "l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima".

La disposizione di cui sopra assolve tale obbligo. Inoltre con tale clausola viene disciplinato il rischio degli impianti fuori norma che possono comportare responsabilità amministrativa e/o penale.

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione il Gestore restituisce all'Autorità tutte le infrastrutture idriche e comunque tutti i beni realizzati con i proventi della tariffa, anche quelli in corso di realizzazione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito (art. 151, comma 1, lett. m, Codice dell'ambiente) e l'Autorità verifica lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni nel termine di tre mesi dalla riconsegna.

In coerenza con l'art. 10 del d.p.r. n. 168 del 2010, se, al momento della cessazione della gestione (naturale o anticipata), le infrastrutture idriche e comunque i beni realizzati con i proventi della tariffa, non sono state interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi. Il gestore subentrante è tenuto a prestare idonea garanzia a prima richiesta.

8. CONDIZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

8.1 Corrispettivo del servizio

In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008 il corrispettivo dovuto al Gestore è costituito dai soli proventi della tariffa applicata agli utenti; nessun altro compenso è dovuto. La tariffa reale media e la relativa modulazione sono determinate dall'Autorità, nel rispetto del Metodo Normalizzato. L'Autorità ha la facoltà di modificare l'articolazione tariffaria entro il 30 settembre di ogni anno, dandone tempestiva comunicazione all'utente. Per contro, spetta al Gestore, sempre entro il 30 novembre di ogni anno, l'aggiornamento annuale della tariffa

sulla base del tasso di inflazione programmata. Ogni modifica tariffaria entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo e deve essere tempestivamente comunicata dal Gestore agli utenti nei tempi e con le modalità fissati dall'Autorità.

Laddove l'Autorità non provvede nei tempi previsti alla revisione del Piano d'ambito, il Gestore applica automaticamente l'articolazione in vigore l'anno precedente maggiorata dal coefficiente k e del tasso di inflazione programmata.

La tariffa è riscossa dal Gestore secondo le modalità e i tempi della Carta dei servizi approvata dall'Autorità.

Alternativa

Si può riprendere il disposto dell'art. 156, D.lgs. n. 152/2006, secondo cui "La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa può altresì essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'Art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica". Ai sensi del medesimo art. 156 "Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal Gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione". In tal caso con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione".

8.2 Attività non ricomprese nel SII

Per le attività non ricomprese nel SII svolte con l'azienda dedicata al SII è opportuno ribadire l'obbligo previsto dal Metodo normalizzato di tenere una contabilità separata. I proventi di tali attività sono detratti dal monte ricavi garantito per il SII nella misura fissata dall'Autorità entro una percentuale massima determinata dalla convenzione-tipo.

Tale decurtazione si giustifica in ragione dell'uso dell'azienda del SII.

Per quanto concerne le modalità di allacciamento ai servizi, si afferma che tale attività è svolta nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza ed in applicazione degli standard tecnici prefissati dal Gestore e comunicati all'Autorità.

Il Gestore è competente in via esclusiva alla manutenzione degli allacciamenti, all'installazione e alla manutenzione del contatore di misura. Inoltre, in caso di allacciamento effettuato da soggetto terzo, l'esecutore trasmette al Gestore a conclusione dei lavori apposita autocertificazione del rispetto degli standard tecnici.

Gli allacciamenti realizzati dal Gestore ricevono il trattamento economico previsto per le attività non ricomprese nel SII. E' prevista anche la possibilità per il Gestore di richiedere all'utente il versamento di un deposito cauzionale al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione.

Relativamente alla gestione delle **acque meteoriche** si chiarisce che la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del suolo e le attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali non rientrano tra le attività del SII. Nel caso di fognature miste l'Autorità, sentito il

Gestore, definisce le modalità di ripartizione dei costi tra i soggetti interessati, in relazione agli indici di piovosità del territorio e alla superficie scolante servita.

Spunti per la consultazione

Nel caso di fognatura separata (gli oneri della fognatura bianca restano in tal caso a carico dei Comuni) e di nuovi investimenti per la realizzazione di fognature miste l'applicazione delle disposizioni di cui sopra non sembra incontrare particolari problemi applicativi. Per contro, per le gestioni esistenti in presenza di fognature miste, tenuto conto dell'inscindibilità della concessione, potrebbero sussistere problemi in merito alla concreta applicazione del criterio di riparto dei costi.

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti liquidi, si applica l'art. 110, comma 6, del Codice dell'ambiente, ai sensi del quale "Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'**apposita tariffa** determinata dall'Autorità d'ambito".

Nel caso in cui il Gestore, debitamente autorizzato, utilizzi gli impianti di depurazione anche per il trattamento dei rifiuti liquidi, l'obbligo di tenere una contabilità separata è finalizzato ad evitare che i costi di gestione dei rifiuti liquidi siano imputati alla tariffa del SII. In questo caso si applica la regola generale secondo cui i proventi di tali attività sono detratti dal monte ricavi garantito per il SII nella misura non superiore ad una data percentuale.

8.3 Attività del SII non regolate

Si ribadisce l'obbligo della contabilità separata. I ricavi sono decurtati dai costi imputabili in tariffa. In sede di revisione i ricavi saranno oggetto di conguaglio.

Alternativa

Per finalità di incentivazione (soprattutto per il trattamento degli scarichi industriali) si potrebbe prevedere che i proventi di tali attività siano detratti dal monte ricavi garantito per il SII nella misura fissata dall'Autorità entro una percentuale massima determinata dalla convenzione-tipo.

8.4 Equilibrio economico finanziario

Particolare attenzione meritano le clausole contrattuali volte a garantire l'obbligo del raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione (art. 151, comma 2, lett. c, Codice dell'ambiente).

Nella convenzione va sancito, in primo luogo, che il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione e nel Piano di Ambito garantiscono il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del s.i.i., con l'obiettivo di impedire che si

verifichino squilibri sensibili e/o duraturi, tali da compromettere la capacità del Gestore di far fronte alle obbligazioni contratte, a condizione che il servizio sia gestito con efficienza, efficacia ed economicità.

Successivamente, è opportuno prevedere l'obbligo per l'Autorità di garantire al Gestore il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del s.i.i., inteso come il rispetto per tutta la durata dell'affidamento di specifici indicatori di redditività e di liquidità entro i valori soglia specificati nel Piano Economico e Finanziario del Piano d'ambito.

Alternative

I valori soglia possono essere decisi uniformemente a livello nazionale, oppure possono essere fissati preventivamente dall'ATO nel PEF, oppure ancora possono costituire oggetto di gara.

E' inoltre previsto che, al fine di monitorare l'andamento economico finanziario della gestione, l'Autorità aggiorni periodicamente il Modello Economico Finanziario con i dati utili alla costruzione degli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria, trasmessi dal Gestore.

Riguardo all'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario si ritiene di prevedere che, qualora nel corso di un periodo regolatorio, in seguito al manifestarsi di specifici eventi, si verifichi un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del s.i.i., per cause esterne al Gestore non imputabili a sua colpa, dolo o inefficienza, il medesimo Gestore potrà richiedere il riconoscimento di una situazione di squilibrio, specificando l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che hanno determinato la situazione, anche attraverso l'ausilio del Modello Economico Finanziario (MEF).

Per alterazione dell'equilibrio economico finanziario si intende il superamento delle soglie di variazione degli indicatori riportate nel piano economico finanziario.

Al fine di compensare non solo gli eventi che influiscono negativamente sull'equilibrio del gestore, ma anche quelli che influiscono positivamente e che farebbero conseguire extra profitti, si prevede che la procedura per il riconoscimento di una situazione di squilibrio possa essere avviata anche d'ufficio dall'Autorità, dando formale comunicazione di avvio del procedimento al Gestore.

L'Autorità conclude il procedimento sull'accertamento della situazione di squilibrio economico e finanziario, garantendo un adeguato contraddittorio con il Gestore, con proprio atto congruamente motivato nel termine massimo di 90 giorni, trascorso il quale si intende formato il silenzio rifiuto.

Alternativa

Prevedere che l'Autorità comunichi i motivi ostativi al riconoscimento dello squilibrio. In tal caso il Gestore può avviare una procedura di arbitraggio da concludere in termini ristrettissimi.

L'accertamento della situazione di squilibrio economico e finanziario determina l'avvio d'ufficio del procedimento di revisione straordinaria del Piano d'ambito.

Qualora la situazione accertata di squilibrio produca svantaggio al gestore, le misure di riequilibrio saranno finalizzate a riportare il valore degli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria al minore tra il valore sussistente prima del verificarsi dello squilibrio e il valore previsto originariamente nel Piano Economico Finanziario del Piano d'ambito. Qualora la situazione accertata di squilibrio produca vantaggio al gestore, le misure di riequilibrio saranno finalizzate a riportare il valore degli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria al valore sussistente prima del verificarsi dello squilibrio.

Alternativa

Prevedere che le misure di riequilibrio siano sempre finalizzate a riportare il valore degli indicatori di redditività e di sostenibilità finanziaria al valore sussistente prima del verificarsi dello squilibrio.

9. REVISIONI DEL PIANO D'AMBITO E DELLA TARIFFA

9.1 Revisione ordinaria

La Revisione ordinaria del Piano di Ambito è di esclusiva competenza dell'Autorità nei tempi e nel rispetto del Metodo Normalizzato e con le modalità fissate nella convenzione.

Riguardo alla tempistica, la Revisione ordinaria ha luogo nel corso dell'ultimo anno di ciascun periodo regolatorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

In questo modo, la prima Revisione ordinaria avverrà al 3° anno e terrà conto dei primi 2 anni di gestione, mentre la successiva revisione avverrà al 6° anno e considererà 3 anni (gli anni 3, 4 e 5). E così via.

Alternative

Si potrebbe, alternativamente, prevedere che la prima revisione avvenga al 4° anno e tenga in considerazione i primi 3 anni di gestione. La seconda revisione avverrebbe all'anno 7 tenendo in conto i successivi 3 anni, e così via. Tale alternativa pone però il problema di allineare i tempi della revisione alla pianificazione operativa (piano operativo pluriennale - POP), che al momento viene predisposta ogni 3 anni di gestione. Andrebbe quindi chiarito come procedere alla redazione del POP in assenza dei risultati della revisione o, alternativamente, andrebbero rivisti i tempi di preparazione del POP.

Al contrario, la soluzione attualmente prospettata armonizza i tempi della Revisione con i tempi del POP.

Riguardo alla procedura, il Gestore fornisce all'Autorità, entro il 30 giugno dell'anno in cui si svolge la Revisione ordinaria, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della Revisione. L'Autorità, verificata la completezza della documentazione trasmessa, avvia il procedimento entro il 31 luglio, dandone comunicazione al Gestore, e lo conclude entro il 30 novembre.

L'Autorità tiene conto dei risultati di gestione dell'anno in cui si svolge la Revisione ordinaria, anche ai fini dell'applicazione delle penali e delle premialità, in occasione della Revisione successiva. Il Gestore, fino al completamento della Revisione, applica le disposizioni del POP e del Piano d'ambito in vigore.

Si ribadisce che, in assenza di approvazione della Revisione ordinaria entro il 31 dicembre, dal 1° gennaio dell'anno successivo si applica l'articolazione tariffaria in vigore, maggiorata del limite di prezzo k previsto dal Piano d'ambito in vigore e del tasso di inflazione programmata. Nondimeno, si prevede che il Gestore sia tenuto ad attuare gli interventi previsti nel Piano d'ambito vigente anche in assenza di approvazione della Revisione ordinaria, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

Al termine della procedura di controllo della Revisione ad opera della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche, di cui all'articolo 161 c.4 l.b) del D. Lgs. 152/2006, l'Autorità si conforma alle eventuali prescrizioni dettate dalla Commissione.

9.2 Revisione straordinaria

L'Autorità, anche su motivata e documentata richiesta del Gestore, effettua la Revisione straordinaria al verificarsi di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano d'ambito, in ordine a:

- a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo k o le penalizzazioni e i rimborsi, in merito alle componenti ammortamento e remunerazione del capitale;
- b) corrispondenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria e quelli previsti per effetto della tariffa reale media;
- c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni dovute al miglioramento dell'efficienza.

L'Autorità provvede d'ufficio alla Revisione straordinaria nei seguenti casi:

- d) modifiche della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- e) modifica del perimetro dell'Ambito;
- f) cessazione anticipata delle gestioni salvaguardate rispetto alle scadenze previste nel Piano d'Ambito;

L'Autorità provveda inoltre alla Revisione straordinaria del Piano di Ambito, qualora accerti un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, derivante da cause non imputabili al Gestore, limitatamente al caso in cui l'alterazione sia conseguente al manifestarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- g) perfezionamento dell'atto di ricognizione;

- h) scostamento dei ricavi regolati fra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato nell'anno precedente, limitatamente al caso in cui ciò sia imputabile ad un diverso andamento dei volumi fatturati, anche in ragione della diversa articolazione tariffaria, qualora non sia sufficiente la modifica dell'articolazione tariffaria;
- i) obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della Convenzione;
- j) trasferimento non previsto di ulteriori infrastrutture da parte degli enti locali;
- k) inadempienze o ritardi da parte dell'Autorità o dei Comuni nel rilascio di permessi o autorizzazioni;
- l) cause di forza maggiore non oggetto di copertura assicurativa.

Il Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità il manifestarsi dell'evento che potrebbe dare luogo ad un'alterazione dell'equilibrio economico finanziario, al fine di concordare le misure atte a prevenire il verificarsi di una situazione di squilibrio.

L'Autorità conclude, garantendo un valido contraddittorio con il Gestore, la revisione straordinaria nel termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento.

La revisione straordinaria non interrompe la continuità del periodo regolatorio.

9.3 Modalità delle Revisioni

Le modalità delle Revisioni sono comuni alla revisione ordinaria e straordinaria. In fase di revisione l'Autorità, attraverso un valido contraddittorio con il Gestore, procede all'accertamento dei risultati di gestione, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano d'ambito, alla verifica della corretta applicazione della tariffa, all'applicazione di penali e premialità, alle conseguenti modifiche del Piano d'ambito. A tal fine l'Autorità verifica:

- a) i costi operativi sostenuti inerenti al SII;
- b) i ricavi da tariffa conseguiti;
- c) i volumi erogati;
- d) gli investimenti effettuati;
- e) gli ammortamenti effettuati e le aliquote applicate;
- f) i ricavi regolati non tariffati conseguiti;
- g) i ricavi non regolati conseguiti;
- h) i rimborsi delle rate dei mutui degli Enti locali effettuati e quelli ancora da corrispondere;
- i) il raggiungimento degli obiettivi Tecnici;
- j) il raggiungimento degli obiettivi Organizzativi;
- k) il raggiungimento dei valori obiettivo
- l) l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione

Le variazioni tariffarie conseguenti alle revisioni sono, in ogni caso, contenute entro i limiti di prezzo K e in nessun caso hanno efficacia retroattiva.

10. CONTROLLO E SANZIONI IN CASO DI MANCATA TRASMISSIONE DEI DATI

L'Autorità controlla il corretto esercizio del SII affidato al Gestore al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della Tariffa;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e Livelli del Servizio previsti dal Piano d'Ambito;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario del Servizio;
- d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano d'Ambito.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo l'Autorità:

- a) può eseguire, anche senza preavviso scritto nei casi di urgenza, accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive in ordine a documenti, strutture, opere ed impianti attinenti il servizio. Delle operazioni compiute e dei risultati di tali attività è redatto processo verbale;
- b) si avvale di norma dei dati e delle informazioni periodiche acquisite dalla Commissione, secondo i tempi, le procedure e le modalità dalla stessa stabilite che il Gestore si impegna ad accettare integralmente con la sottoscrizione del presente atto.

Il Gestore si impegna a favorire l'attività di controllo dell'Autorità. A tal fine il Gestore:

- a) è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Metodo Normalizzato e di quelle contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati;
- b) redige il conto economico per ciascun anno del Servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127;
- c) si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società abilitata;
- d) si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica per il periodo regolatorio da parte di professionisti abilitati. La certificazione dovrà riguardare, in particolare, la veridicità dei dati trasmessi dal Gestore all'Autorità, la congruità dei prezzi e accertare che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei Costi Operativi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi/benefici;
- e) si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga ragionevolmente opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il Servizio.

Il Gestore prende atto ed accetta gli obiettivi di piano fissati dall'Autorità per ciascuno degli indicatori specificati nella Convenzione, quali riferimenti per le valutazioni ed il controllo che l'Autorità è tenuta ad effettuare.

Il Gestore comunica tempestivamente agli utenti, nei tempi e con le modalità fissati dall'Autorità, ogni aggiornamento delle tariffe o dell'articolazione tariffaria conseguenti alle Revisioni ordinaria e straordinaria.

Il Gestore è tenuto a comunicare alla Commissione i dati e le informazioni previsti dall'Art. 161, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, nelle forme e con le modalità fissate dalla Commissione.

Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità i dati e le informazioni indicate nell'Allegato "Standard di misura delle prestazioni del Gestore" entro i termini previsti dal regolamento di applicazione del SIVIRI.

In caso di mancate o incomplete trasmissione dei dati di cui sopra entro i termini prescritti, o nel caso di trasmissione di dati non veritieri, si applica una sanzione fino a 1/200 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/400, e fino 5.000 Euro per ciascun giorno di ritardo, a seconda della gravità della mancanza. L'importo delle sanzioni è raddoppiato se la violazione è commessa nell'ultimo anno di un periodo regolatorio.

Al fine di consentire all'Autorità di procedere alla verifica inerente la Revisione ordinaria della Tariffa, entro il 30 giugno dell'ultimo anno di ciascun periodo regolatorio in cui si svolge tale Revisione il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità tutte le informazioni di cui all'Art. 25 utili a tale scopo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: i bilanci certificati degli esercizi precedenti completi di nota integrativa e relazione sulla gestione, con un dettaglio tale da distinguere le attività regolate dalle quelle non regolate anche del medesimo servizio; il riepilogo consuntivo del POP ("POP Consuntivo") con la data di entrata in esercizio dei cespiti, il loro valore al costo storico e l'aliquota di ammortamento applicata; l'elenco dei contributi pubblici in conto impianti collegati ai nuovi investimenti; il livello annuale dei ricavi delle attività regolate conseguiti dalla vendita d'acqua in applicazione agli utenti dell'articolazione tariffaria e dalle prestazioni accessorie; l'andamento dei volumi erogati per tipologia di servizio e fasce d'utenza.

In caso di mancata o incompleta trasmissione dei dati di cui sopra entro i termini prescritti, o nel caso di trasmissione di dati non veritieri, si applica una sanzione fino a 1/200 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/400, e fino 10.000 Euro per ciascun giorno di ritardo, a seconda della gravità della mancanza, salvo quanto previsto dall'Art. 38.

Le procedure, le modalità e i tempi di comunicazione dei dati di cui sopra verranno definite dall'Autorità con proprio atto entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione e comunicate al Gestore. In assenza di tale atto non si applicano le penali.

Negli obblighi di comunicazione posti a carico del Gestore e sottoposti alla disciplina sulle sanzioni rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della Convenzione. In particolare il Gestore deve trasmettere all'Autorità la Carta del Servizio, il Regolamento del Servizio, il POP, il Manuale della Sicurezza, il Manuale della Qualità, il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio, il Piano di Emergenza, il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite, il Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie.

11. PENALI E PREMIALITÀ INERENTI LE ATTIVITÀ GESTIONALI

11.1 Indicatori

Ai fini del calcolo delle penali e delle premialità sono individuati indicatori prestazionali (Indicatori) che supportano l’Autorità nel procedimento di valutazione del raggiungimento degli obiettivi tecnici e gestionali indicati nel Piano d’Ambito e dei livelli di qualità del servizio erogato all’utenza.

Le penali e/o le premialità sono calcolate in base allo scostamento del valore monitorato degli Indicatori rispetto ai valori fissati come obiettivi nel Piano d’Ambito.

La base dati del SIVIRI viene utilizzata per la definizione degli Indicatori.

Il monitoraggio del rispetto degli obiettivi di piano tiene conto di tutte le cause non imputabili al Gestore che hanno determinato ritardi o inadempimenti, che l’Autorità dovrà verificare su dettagliata documentazione prodotta dal medesimo Gestore.

Gli Indicatori si distinguono in due classi:

- gli Indicatori di Piano d’Ambito (Ipda), strettamente legati all’ammodernamento ed all’ampliamento infrastrutturale del servizio idrico integrato e alla realizzazione di nuove opere (reti, impianti etc.);
- gli Indicatori di Qualità del Servizio che saranno definiti con appositi provvedimenti della Commissione.

Le due classi di Indicatori hanno distinte procedure di computo, di monitoraggio e di valutazione della penali e premialità dei risultati gestionali.

11.2 Indicatori di Piano d’Ambito.

Gli Indicatori di Piano d’Ambito (Ipda), ampliabili dall’Autorità ad un massimo di 6 (sei), sono:

- “Copertura del servizio di acquedotto”, definito come T1ACQ del Disciplinare Tecnico del SIVIRI;
- “Copertura del servizio di fognatura”, definito come T24FOG del Disciplinare Tecnico del SIVIRI;
- “Copertura del servizio di depurazione”, definito come T28DEP del Disciplinare Tecnico del SIVIRI;
- “Perdite reali per chilometro di rete”, definito come T5ACQ del Disciplinare Tecnico del SIVIRI.

Per ogni Indicatore di Piano d’Ambito l’Autorità individua, in sede e secondo le procedure di adozione e/o revisione del Piano d’Ambito il valore rilevato (valore di base) ed il valore atteso di miglioramento nella pianificazione (valore obiettivo o “target”).

L’Autorità, sentito il Gestore, può prevedere l’introduzione di altri indicatori di Piano di Ambito allo scopo di meglio rappresentare le specificità territoriali e/o il raggiungimento di particolari obiettivi espressi nel Piano di Ambito, ferma restando l’applicazione delle procedure di computo, di monitoraggio e determinazione delle penali e premialità fissate nella Convezione. In tal caso

l'Autorità provvede previo parere favorevole della Commissione, che si dovrà esprimere su documentata e motivata richiesta nel termine massimo di 30 giorni, trascorso il quale la richiesta si intende negata.

Le **procedure di monitoraggio degli Indicatori di Piano d'Ambito** e di computo delle penali e delle premialità sono applicabili alla valutazione degli investimenti legati all'ampliamento infrastrutturale del servizio idrico integrato mediante la realizzazione di nuove opere, nonché, relativamente all'Indicatore "Perdite reali per chilometro di rete" T5ACQ anche agli investimenti per interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, come programmati nel Piano d'Ambito e specificati nel POP.

Le penali e le premialità sono riferite alle voci di ammortamenti e remunerazione del capitale investito relativi agli investimenti afferenti gli Indicatori di Piano d'Ambito, calcolati in relazione al periodo regolatorio trascorso, a valere sui periodi regolatori successivi.

In occasione della revisione ordinaria l'Autorità verifica, assicurando un valido contraddittorio con il Gestore, le prestazioni dello stesso in relazione ai valori obiettivo fissati dalla medesima Autorità per ciascuno degli Indicatori di Piano d'Ambito.

La decisione finale nell'ambito del procedimento di revisione del Piano d'ambito si conclude previa formale contestazione degli addebiti al Gestore il quale ha diritto di fornire le proprie controdeduzioni.

L'Autorità deve in particolare:

- a) verificare la rispondenza degli Indicatori di Piano d'Ambito rispetto a quanto prefissato in sede di pianificazione, computando la percentuale di raggiungimento del valore obiettivo, ΔI_i (100%: obiettivo raggiunto; 0%: completa insoddisfazione, valori intermedi in funzione della percentuale di raggiungimento dell'indicatore e/o dello stato di avanzamento delle opere rispetto alla pianificazione);
- b) ogni Indicatore di Piano d'Ambito (I_i) viene pesato rispetto agli investimenti programmati (costo, di seguito C_i) necessari al suo perseguimento così come espresso nei POP; la somma degli investimenti programmati destinati al miglioramento/mantenimento degli indicatori viene indicata come CI ($CI = \sum C_i$);
- c) La globale rispondenza degli Indicatori rispetto ai valori fissati nei Piani d'Ambito o nelle revisioni, risulta quindi essere la sommatoria pesata di ogni percentuale di raggiungimento dei valori obiettivo di Piano d'Ambito, espressa nella seguente formula (Indicatore di attuazione degli obiettivi infrastrutturali di Piano d'Ambito - IPdA)

$$IPdA = \sum (\Delta I_i \cdot C_i) / CI.$$

In sede di revisione ordinaria, fermo restando l'obbligo del riallineamento rispetto agli investimenti effettivamente realizzati degli ammortamenti, del capitale investito e dei costi operativi legati alla funzionalità delle nuove opere, ai fini del calcolo della tariffa futura, l'Autorità applica i seguenti criteri a seconda dei risultati del calcolo di IPdA:

- "IPdA" uguale a 100%: si assume la *piena realizzazione degli obiettivi di Piano* e, nel caso di spesa effettiva per gli investimenti inferiore a quanto programmato, dall'ammontare dei ricavi previsti per il futuro è decurtata la componente di ammortamento legata alla minore

spesa del periodo regolatorio trascorso, lasciando che il gestore trattenga, a titolo di premialità, la quota di remunerazione percepita in eccesso;

- “IPdA” maggiore di 90% e minore di 100%: la somma da decurtare dai ricavi previsti per il futuro è determinata come interpolazione lineare fra le risultanze per “IPdA” = 100% (precedente) e “IPdA” = 90% (successivo);
- “IPdA” compreso tra 75% e 90%: si assume la *parziale realizzazione degli obiettivi di Piano* e dall’ammontare complessivo dei ricavi previsti per il futuro sono decurtate integralmente le componenti di ammortamento e remunerazione legate alla minore spesa per gli investimenti, nonché i costi operativi legati alla funzionalità delle nuove opere per una quota proporzionale al complemento al 100% di “IPdA”;
- “IPdA” maggiore di 65% e minore di 75%: la somma da decurtare dai ricavi previsti per il futuro è determinata come interpolazione lineare fra le risultanze per “IPdA” = 75% (precedente) e “IPdA” = 65% (successivo);
- “IPdA” compreso tra 50% a 65%: si assume una *insufficiente realizzazione degli obiettivi di Piano* e, ferma restando la decurtazione delle componenti di ammortamento e remunerazione legate alla minore spesa per gli investimenti, nonché dei costi operativi legati alla funzionalità delle nuove opere per una quota proporzionale al complemento al 100% di “IPdA”, dall’ammontare complessivo dei ricavi previsti per il futuro è ulteriormente decurtata, a titolo di penalità, una somma pari alle componenti di ammortamento e remunerazione legate alla minore spesa per investimenti per una quota proporzionale al complemento al 100% di “IPdA”;
- “IPdA” minore di 50%: si assume la *manifesta inadempienza del Gestore*. In tal caso la convenzione si risolve di diritto. A titolo di risarcimento, salvo maggiori danni, il gestore dovrà corrispondere all’Autorità una somma pari alle componenti di ammortamento e remunerazione legate alla minore spesa per gli investimenti, nonché ai costi operativi legati alla funzionalità delle nuove opere per una quota proporzionale al complemento al 100% di “IPdA”.

12. FORME E MODALITÀ DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

12.1 Condizioni di risoluzione per fatto del Gestore

Costituiscono condizioni di risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’Art.1454 c.c., le inadempienze ai seguenti obblighi:

- a) predisposizione e/o adozione della Carta del Servizio Idrico Integrato;
- b) trasmissione della rendicontazione prevista dalla Convenzione;
- c) presentazione del POP;
- d) mancato versamento degli oneri connessi all’ammortamento dei mutui ai sensi dell’Art.153 del D.lgs. n. 152/2006;
- e) il mancato e/o incompleto pagamento dell’indennizzo;

- f) predisposizione e/o adozione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- g) predisposizione e/o adozione del Manuale della Sicurezza;
- h) predisposizione e/o adozione di un Sistema della Qualità;
- i) predisposizione e/o adozione del Piano di Emergenza;
- j) comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni previste in Convenzione;
- k) realizzazione dei livelli minimi dei servizi, come previsti nel Piano di ambito;
- l) trasmissione di informazioni false o comunque tali da impedire all'Autorità di svolgere l'attività di controllo.

Nei casi sopra individuati l'Autorità provvede a inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente tale termine il contratto è risolto di diritto. Resta fermo l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino al subentro del nuovo Gestore.

12.2 Clausola risolutiva espressa

La Convenzione si risolve automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di cessione o sub concessione parziale o totale della gestione del SII.

La Convenzione si risolve di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali del medesimo, ovvero in caso di scioglimento della relativa Società.

Spunti per la consultazione

Per quanto concerne il fallimento del Gestore o l'ammissione alle altre procedure concorsuali si evidenzia che ai sensi dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici "1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni". Inoltre secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 1995, n. 1342) "L'art. 72 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, (disciplina della procedura fallimentare), che prevede la facoltà del curatore di scegliere fra lo scioglimento del contratto ed il subingresso della curatela nel rapporto, contiene una norma di carattere generale derogabile con specifica diversa pattuizione fra le parti". Aggiungasi che i contratti pubblici si caratterizzano per l'intuitu personae.

Nei casi in cui il contratto venga risolto l'Autorità provvede all'escussione diretta della cauzione.

Resta ferma per il Gestore la facoltà di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità ai sensi e per gli effetti dell'art 1467 c.c.

12.3 Cause di forza maggiore

Non determinano inadempimento delle Parti il verificarsi di eventi di forma maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni, siccità.

In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico finanziario.

12.4 Recesso

Il Gestore può recedere dalla Convenzione dandone comunicazione all'Autorità almeno un anno prima, garantendo la continuità del servizio fino al subentro del nuovo Gestore. In tale caso l'Autorità provvede all'escussione diretta della cauzione da destinare a scomputo della tariffa.

Alternativa

Vietare il recesso.

12.5 Revoca

L'Autorità può revocare il provvedimento di affidamento del SII ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. In tal caso la Convenzione si risolve di diritto e l'Autorità ha l'obbligo di corrispondere al Gestore un indennizzo parametrato ai sensi del comma 1-bis dell'Art. 21-quinquies della legge 241/1990.

Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del SII.

12.6 Continuità del servizio dopo la scadenza

In tutti i casi di cessazione della Convenzione il Gestore assicura la continuità del SII affidato fino al subentro del nuovo gestore senza che derivi alcun diritto ad indennità aggiuntive.

Il Gestore è obbligato alla gestione ordinaria del servizio, con esclusione di nuovi investimenti, percependo le tariffe dell'ultimo anno di affidamento della Convenzione, mantenendo inalterati i livelli di servizi. Il maggiori introiti provenienti dalla tariffa vanno a scomputo dell'indennizzo.

13. GARANZIE

L'affidamento del servizio è subordinato alla prestazione da parte del Gestore, al momento della sottoscrizione del contratto, di idonea garanzia fideiussoria, che deve coprire, ai sensi dell'art. 151, comma 5, Codice dell'ambiente, gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio.

Spunti per la consultazione

Non sembra potersi applicare l'art. 113, d. lgs. 163/2006, che quantifica la garanzia nella misura del 10% dell'importo contrattuale, in quanto ai sensi dell'art. 151, comma 5, del Codice dell'ambiente, "Tale garanzia deve coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio".

Si ritiene applicabile in comma 2: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante".

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI E RELATIVE SANZIONI

14.1 *Controllo degli scarichi in pubblica fognatura*

Il Gestore organizza annualmente un adeguato servizio di controllo degli scarichi in pubblica fognatura dandone comunicazione all'Autorità.

14.2 *Carta del Servizio idrico integrato*

Il Gestore è tenuto a perseguire la tutela degli Utenti di norma attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità in conformità ai provvedimenti adottati dalla Commissione.

Il Gestore, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, è tenuto a predisporre la Carta del Servizio, sottoponendola alla preventiva approvazione dell'Autorità. Il Gestore adotta la predetta Carta entro 30 giorni dall'approvazione dell'Autorità dandone tempestiva comunicazione agli utenti. In caso di mancata predisposizione o adozione della Carta del Servizio nei termini di cui sopra si applica una sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 10.000 Euro per ciascun giorno di ritardo, salvo quanto previsto dall'Art. 38.

Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del Servizio resta in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, la Carta del precedente Gestori, alla quale il nuovo Gestore è tenuto ad uniformarsi. Il Gestore è tenuto altresì a dare attuazione ad ogni altra misura di tutela attiva dei diritti degli Utenti e di sostegno alle Utenze deboli disposta dall'Autorità.

14.3 *Regolamento del Servizio idrico integrato*

Il Gestore, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, deve predisporre il Regolamento del Servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. Nei 60 giorni successivi all'approvazione da parte dell'Autorità il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento del Servizio. In caso di mancata predisposizione o adozione del Regolamento del Servizio nei termini di cui sopra si applica una sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano

di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 10.000 Euro per ciascun giorno di ritardo, salvo quanto previsto all'Art. 38.

Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, il Regolamento del Gestore preesistente, al quale il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

14.4 *Manuale della Sicurezza*

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ai sensi della vigente normativa. In caso di mancata adozione del Manuale della Sicurezza entro il suddetto termine si applica una sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 10.000 Euro per ciascun giorno di ritardo, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 38.

14.5 *Sistema della qualità e relativo Manuale*

Al Gestore è prescritto un termine di 12 mesi per l'adozione del sistema di qualità sulla base del Manuale della Qualità, che il Gestore dovrà redigere e per il quale non sono state predisposte dall'Autorità linee guida. In caso di mancata adozione del sistema di qualità entro il suddetto termine si applica una sanzione fino a 1/200 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/400, e fino a 5.000 Euro per ciascun giorno di ritardo.

14.6 *Piano di Emergenza*

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza, sottoponendolo ad approvazione dell'Autorità e degli enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano di Emergenza entro il suddetto termine si applica una penalizzazione / sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 10.000 Euro per ciascun giorno di ritardo.

14.7 *Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica*

Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione il Gestore predispone un Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche in conformità alle linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 4.03.1996, sottoponendolo all'approvazione dell'Autorità, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale Piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti. In caso di mancata adozione del sistema di qualità entro il suddetto termine si applica una sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 10.000 Euro per ciascun giorno di ritardo, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 38.

Il Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica, per ciascun sistema o sottosistema acquedottistico, individua:

- a) ai sensi del punto 6.3.2 dell'Allegato 6 del D.P.C.M. 4.03.1996, valori di soglia non inferiori a _____ l/ab/g e valori di crisi non inferiori a _____ l/ab/g di dotazione effettiva all'utenza per il fabbisogno idropotabile. Tali valori possono essere derogati in particolari condizioni locali e per un periodo non eccedente la previsione di adeguamento alle dotazioni del Piano di Ambito;
- b) le fonti alternative potenzialmente utilizzabili in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica;
- c) le misure di prevenzione.

Nell'individuazione delle fonti alternative di cui al punto b), il Gestore :

- a) quantifica la disponibilità di acque realmente utilizzabili;
- b) individua i tipi di trattamento per la loro potabilizzazione;
- c) individua l'accessibilità alle risorse;
- d) quantifica i costi unitari di erogazione.

Nella definizione delle misure di prevenzione di cui al punto c), il Gestore, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile in caso di emergenza idrica, individua le azioni da porre in essere, anche da soggetti terzi o da enti comunque coinvolti, per ridurre il rischio di carenza di risorse idriche, attivandosi tempestivamente presso i competenti enti per le determinazioni di merito;

Qualora si raggiungano i valori di soglia, il Gestore è tenuto ad attivare, senza indugio, le procedure del Piano di Prevenzione dell'Emergenza Idrica, dandone comunicazione all'Autorità, ai Sindaci ed alle ASL del territorio interessato, nonché alla Regione competente, indicando:

- a) le cause del rischio di deficienza idrica;
- b) l'estensione del territorio e della popolazione interessata;
- c) le azioni messe in atto per ridurre il rischio di emergenza idrica;
- d) la prevedibile durata della situazione di emergenza idrica.

Alla cessazione del rischio di deficienza idrica il Gestore comunica ai soggetti di cui sopra il ripristino delle condizioni di normalità, proponendo all'Autorità uno specifico progetto di interventi infrastrutturali.

14.8 Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite

Entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore dovrà dotarsi di un Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite della rete acquedottistica, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/400, e fino a 5.000 Euro per ciascun giorno di ritardo.

14.9 Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio

Entro il termine di 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il Gestore dovrà adottare il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una penalizzazione / sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 10.000 Euro per ciascun giorno di ritardo, fatto comunque salvo quanto stabilito all'Art. 38.

14.10 Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie

Il Gestore deve predisporre un Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie, da aggiornarsi annualmente, sulla base delle prescrizioni fissate nel Disciplinare Tecnico:

- a) per quanto riguarda le utenze fognarie civili, entro il termine di 24 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. In caso di mancata predisposizione del Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie civili entro il suddetto termine si applica una sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 5.000 Euro per ciascun giorno di ritardo;
- b) per quanto riguarda le utenze fognarie industriali, entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione. In caso di mancata predisposizione del Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie industriali entro il suddetto termine si applica una sanzione fino a 1/100 dei ricavi previsti per il 1° anno dal Piano di Ambito, e comunque con un minimo di almeno 1/200, e fino a 5.000 Euro per ciascun giorno di ritardo.